

**DELIBERAZIONE 30 NOVEMBRE 2017
790/2017/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ CL SERVICE S.R.L.S. NEI
CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
111411739**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 novembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: D.lgs. 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;

- la nota prot. generale dell'Autorità 4725, dell'8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. La CL-Service S.r.l.s. (di seguito: reclamante) ha presentato, all'Autorità, un reclamo, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando la condotta di e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) in relazione alla gestione dell'*iter* autorizzativo, con riferimento alla pratica di connessione contrassegnata dal codice di rintracciabilità 111411739;
2. il reclamo è stato presentato, all'Autorità, in data 21 aprile 2017 (prot. Autorità 15529 del 26 aprile 2017);
3. l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo con nota del 30 maggio 2017 (prot. Autorità 19027);
4. il gestore, in data 14 giugno 2017 (prot. Autorità 20845 del 15 giugno 2017), ha trasmesso la propria memoria difensiva;
5. il reclamante, in data 1 luglio 2017 (prot. Autorità 22576 del 3 luglio 2017), ha formulato la propria replica alla memoria del gestore;
6. in data 22 settembre (prot. Autorità 30890), l'Autorità ha comunicato, alle parti, la Direzione tecnica dell'Autorità a cui è stato trasmesso il reclamo ai fini dell'espressione del parere tecnico previsto dalla Disciplina;
7. in data 6 novembre 2017, la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

8. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l'articolo 7, comma 3, il quale prevede che, a seguito della richiesta di connessione, il gestore di rete esegua una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmetta al richiedente un preventivo per la connessione recante, tra l'altro:
 - l'elenco degli adempimenti che risultino necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari per soddisfare la richiesta di connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;
 - la modulistica che il richiedente deve utilizzare all'atto dell'accettazione del preventivo, comprensiva delle informazioni relative all'applicazione,

in particolare, dell'articolo 9 del TICA (*Coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni*);

- b) l'articolo 9, comma 5, secondo cui, con riferimento alle connessioni in bassa tensione, entro 60 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo per la connessione, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. In tale dichiarazione il richiedente comunica al gestore di rete il tipo di *iter* autorizzativo seguito, nonché gli estremi e i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma; in caso contrario il preventivo decade. Inoltre, il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti dell'*iter* autorizzativo. Il richiedente è tenuto altresì a informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, indicando il termine ultimo entro cui tale impianto deve essere realizzato, ovvero dell'esito negativo del procedimento autorizzativo;
- c) l'articolo 9, comma 9, ai sensi del quale, nei casi previsti dal medesimo TICA, qualora il richiedente decida di redigere il progetto dell'impianto di rete e degli eventuali interventi sulla rete esistente da presentare per l'*iter* autorizzativo, tale progetto deve essere validato dal gestore di rete;
- d) l'articolo 31, comma 1, secondo cui il richiedente, nel caso di connessioni in bassa e media tensione, è tenuto a iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro 12 mesi dalla data di accettazione del preventivo, ad eccezione dei casi di impossibilità dovuta alla mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o non imputabili al richiedente. Entro la medesima data, il richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
- l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero
 - il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di

produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi;

- e) l'articolo 31, comma 3, alla cui stregua, qualora la dichiarazione prevista dall'articolo 31, comma 1, del TICA non venga inviata al gestore di rete entro le tempistiche previste dal medesimo comma 1, il medesimo gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dal gestore di rete, invia a quest'ultimo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dal citato articolo 31, comma 1, del TICA il cui contenuto non può comunque essere riferito a eventi avvenuti in data successiva a quella entro cui era tenuto a inviare la dichiarazione. In caso contrario il preventivo decade.

QUADRO FATTUALE:

9. In data 18 dicembre 2015, la Società San Giuliano Energie Rinnovabili S.r.l. (di seguito: San Giuliano Energie Rinnovabili) ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località "Colle Picchino", nel comune di Civitacampomariano (CB). La San Giuliano Energie Rinnovabili ha presentato, nella medesima data, altre tre richieste di connessione, identificate con i codici di rintracciabilità 111411130, 111419388 e 111414473, anch'esse finalizzate alla connessioni di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, ciascuno di potenza pari a 60 kW, da installare nella medesima area geografica;
10. in data 8 gennaio 2016, la San Giuliano Energie Rinnovabili ha presentato al gestore la comunicazione con la quale dichiarava che, avendo riguardo alle pratiche di connessione identificate con i ridetti codici di rintracciabilità 111419388, 111414473, 111411739 e 111411130, la pratica di connessione "capofila", ai fini della gestione di un'unica richiesta di autorizzazione relativa alla parte di impianto di rete per la connessione in comune con tutte le predette pratiche di connessione, era da considerarsi quella identificata dal codice di rintracciabilità 111411130;
11. in data 8 febbraio 2016, il gestore ha messo a disposizione di San Giuliano Energie Rinnovabili il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 111411739, in seguito regolarmente accettato, in data 26 marzo 2016;
12. in data 18 aprile 2016, la San Giuliano Energie Rinnovabili ha trasmesso al gestore il progetto definitivo per la realizzazione delle opere di rete, sottoponendo tale progetto all'approvazione del medesimo gestore;
13. in data 2 maggio 2016, la San Giuliano Energie Rinnovabili ha trasmesso al gestore la dichiarazione di voltura della pratica di connessione relativa all'impianto di produzione oggetto del presente reclamo in favore di altro operatore. Detta voltura è stata perfezionata in data 9 maggio 2016;

14. il 7 maggio 2016 il gestore ha comunicato alla San Giuliano Energie Rinnovabili (soggetto ancora titolare della pratica di connessione) l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione delle opere di rete (trasmesso al gestore in data 18 aprile 2016) e richiesto di trasmettere la dichiarazione di avvenuta richiesta di avvio del procedimento autorizzativo, specificando, con una nota integrativa, che *“l'autorizzazione è sottoposta a procedimento unico secondo l'art 12 Dlgs n. 387/03, poiché la potenza totale del lotto supera i 200 kW”*;
15. in data 20 giugno 2016, il soggetto cessionario della pratica di connessione ha trasmesso al gestore la dichiarazione di voltura della pratica di connessione relativa all'impianto di produzione in oggetto;
16. successivamente il reclamante è venuto a conoscenza della rinuncia del soggetto richiedente “capofila” (cioè del titolare della pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 111411130), che avrebbe dovuto occuparsi della realizzazione della cabina di trasformazione MT/BT;
17. in data 11 luglio 2016 il reclamante ha pertanto richiesto al gestore che *“gli venga trasmesso o indicato, nel più breve tempo possibile”* il riferimento normativo posto *“a base della suesposta NOTA INTEGRATIVA”* (indicata nella lettera del gestore del 7 maggio 2016), nella quale veniva comunicata la necessità di seguire obbligatoriamente il procedimento autorizzativo previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 387/03 (di seguito: procedimento autorizzativo unico);
18. in data 2 agosto 2016 il reclamante ha sollecitato il gestore *“a prendere provvedimenti per il collegamento alla rete elettrica della [...] propria turbina eolica della potenza di 60 kW”*;
19. il 27 marzo 2017 il gestore ha inviato al reclamante il sollecito per l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 31, comma 3, del TICA relativa alla comunicazione di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione oggetto del presente reclamo;
20. il reclamante non ha dato riscontro al predetto sollecito del gestore ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del TICA e, pertanto, il gestore ha proceduto all'annullamento della pratica di connessione relativa al reclamo in oggetto.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

21. Il reclamante afferma che il gestore avrebbe ingenerato confusione in merito alla individuazione della procedura autorizzatoria nel cui ambito applicativo rientrerebbe l'impianto di produzione *de quo*;
22. il reclamante afferma, inoltre, che, per l'installazione della propria turbina della potenza nominale di 60 kW, si sarebbe dovuta seguire la Procedura Abilitativa Semplificata di cui all'art. 6, del D.lgs. 28/11.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

23. Il gestore afferma di essersi limitato a evidenziare la procedura abilitativa che il richiedente la connessione era tenuto a seguire, stante la potenza complessiva delle quattro richieste di connessione, ossia la procedura di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003, applicabile nel caso in cui la potenza complessiva degli impianti da autorizzare sia superiore a 200 kW ;
24. il gestore evidenzia, inoltre, di aver sollecitato l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 31 del TICA e che, non essendo pervenuta entro il 22/06/2016 la richiesta di avvio dell'*iter* autorizzativo di cui all'art. 9 del TICA, il gestore stesso ha, quindi, proceduto all'annullamento della pratica di connessione in ossequio alla vigente regolazione.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

25. In via preliminare si rileva che il TICA, al sopracitato articolo 7, comma 3, lettera e), stabilisce che il preventivo per la connessione, trasmesso dal gestore di rete al richiedente, debba recare, tra l'altro, l'elenco degli adempimenti che risultino necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari per il soddisfacimento della richiesta di connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento. Tale disposizione regolatoria ha, quindi, lo scopo di rendere disponibili al richiedente la connessione le informazioni utili in relazione al procedimento autorizzativo;
26. ciò posto, risulta evidente che non è compito del gestore di rete stabilire quale debba essere l'*iter* autorizzativo che il richiedente la connessione è tenuto a seguire, pur essendo d'altronde doveroso, per il gestore, verificare la correttezza delle procedure autorizzative relative all'impianto di rete per la connessione, poiché quest'ultimo, seppur progettato e realizzato da un soggetto terzo, in quanto parte integrante della rete pubblica, deve poi essere ceduto al gestore stesso;
27. tanto premesso, il gestore, fin dal preventivo per la connessione messo a disposizione del reclamante l'8 febbraio 2016, ha informato quest'ultimo che *"per quanto concerne l'impianto di rete per la connessione e gli interventi riguardanti la rete di distribuzione il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione ed esercizio presuppone l'ottenimento dei pareri/nullaosta favorevoli di tutti gli Enti/P.A. competenti, come da indicazioni contenute nel RD n. 1775/33 e nelle Leggi di seguito evidenziate: REGIONE MOLISE - L.R. N. 28 DEL 27/09/2006"*. Si ritiene, quindi, che tale comunicazione, unitamente alle altre successive con le quali il gestore ha operato una mera ricognizione delle procedure autorizzative applicabili nella fattispecie, sia in linea con quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera e), del TICA.

28. Per quanto concerne, più nello specifico, l'avvenuto annullamento della pratica di connessione, è giusto il caso di rilevare che il reclamante non ha fornito risposta al sollecito, inviato dal gestore in data 27 marzo 2017, relativo alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e, conseguentemente, il gestore, in attuazione dell'articolo 31, comma 3, del TICA, ha correttamente annullato la pratica di connessione. Tanto più che il reclamante non ha neppure inviato, entro i termini previsti dalla regolazione, la richiesta di avvio dell'*iter* autorizzativo, di cui all'articolo 9 del TICA, circostanza, questa, che, già di per sé, avrebbe potuto condurre alla decadenza del preventivo accettato;
29. alla luce del contenuto, meramente ricognitivo, delle comunicazioni del gestore non può ad esso imputarsi, né la violazione dell'obbligo di cui al più volte citato articolo 7, comma 3, del TICA, né l'avvenuto annullamento della pratica di connessione, frutto del mancato avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del TICA. In altri termini, nella specie, l'annullamento della pratica discende direttamente dal mancato rispetto dei termini fissati dalla vigente regolazione, e non dal comportamento tenuto dal gestore

DELIBERA

1. di respingere il reclamo presentato da CL Service S.r.l.s. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione 111411739;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

30 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni